

DELIBERAZIONE 29 marzo 2000**Comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico per la campagna referendaria 2000****LA COMMISSIONE PARLAMENTARE****PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

a) Considerata l'imminente indizione di sette *referendum* abrogativi di norme di legge, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, le cui votazioni sono previste per il 21 maggio 2000;

b) Visto l'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103, che attribuisce alla Commissione il potere di disciplinare direttamente le tribune; visto altresì il primo capoverso della medesima disposizione, che attribuisce alla Commissione il potere di formulare indirizzi generali rivolti alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

c) Visti inoltre il proprio atto di indirizzo alla RAI in materia di pluralismo, approvato il 13 febbraio 1997, e quello relativo alle pari opportunità tra uomini e donne nella programmazione radiotelevisiva, approvato il 30 luglio 1997;

d) Considerata la costante prassi di trasmettere cicli di tribune in occasione di *referendum*, ed i contenuti delle sue ultime delibere, in materia di consultazioni referendarie, del 16 marzo 1999, del 20 maggio 1997, del 9 maggio 1995, del 10 marzo-1° aprile 1993, del 10 maggio 1990;

e) Ritenuta la propria potestà di individuare i soggetti politicamente più rilevanti, per le ipotesi nelle quali gli spazi radiotelevisivi risultassero obiettivamente insufficienti ed inadeguati per rappresentare le posizioni di tutte le forze politiche e sociali interessate ai *referendum*;

f) Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

g) Considerato che le modalità di prima applicazione della legge n. 28/2000 presentano necessariamente profili anche sperimentali; considerati i criteri con i quali il proprio provvedimento del 1° marzo 2000 ha applicato la legge in riferimento ad una campagna elettorale;

h) Viste le sentenze della Corte Costituzionale 10 maggio 1995, n. 161 (relativa ad un'ipotesi di sovrapposizione parziale di una campagna elettorale ed una referendaria), e 9-12 marzo 1998, n. 49 (relativa a specifiche modalità di predisposizione di un calendario di Tribune referendarie da parte della Commissione);

i) considerata la parziale sovrapposizione cronologica della campagna per le elezioni del 16 e 30 aprile 2000 e della campagna per i *referendum* del 21 maggio successivo; ritenuta la conseguente necessità di disciplinare specificamente tale sovrapposizione, tenendo anche conto che la legge n. 28/2000 reca prescrizioni differenti per i programmi riferiti alle elezioni e quelli riferiti ai *referendum*;

l) Considerato che la sovrapposizione delle due campagne comporterà inoltre la contemporanea presenza, nella programmazione radiotelevisiva, di un alto numero di trasmissioni con contenuto politico, riferite ad elezioni regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali ed a sette *referendum*; che tale circostanza potrebbe, se non adeguatamente disciplinata, diminuire l'efficacia dei contenuti di ciascuna comunicazione, informazione o messaggio politico, frapponendo di fatto ostacoli al diritto dei cittadini di essere compiutamente informati su ciascuna consultazione, e di pervenire all'espressione di ciascun voto nella maggiore consapevolezza possibile;

m) Considerato che l'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, modificato dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199, e le norme di legge da esso richiamate, attribuiscono una posizione specifica nelle campagne referendarie ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento, nonché ai promotori dei *referendum*; considerata la costante prassi di ritenere tali norme, riferite alla propaganda per affissione, applicabili per analogia anche alle tribune;

n) Considerati i criteri contenuti nell'articolo 3, comma 2, della legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, recante indizione di un *referendum* di indirizzo per il conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo, il quale, nel disciplinare la propaganda relativa a tale *referendum*, faceva riferimento anche ad enti o associazioni di rilievo nazionale e di particolare rilevanza;

o) Considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e conoscenza su ciascun quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

p) Considerato che la legge 17 maggio 1995, n. 173, ha previsto una denominazione abbreviata per ogni *referendum*, riassuntiva del relativo quesito, da riportarsi sulle schede di votazione;

q) Ritenuta l'opportunità di esplicitare che i programmi dell'Accesso possono essere proseguiti anche nell'imminenza delle votazioni;

r) Considerato che la direzione delle tribune e servizi parlamentari della Rai ha natura di testata giornalistica registrata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

s) Ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, adeguata conoscibilità al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla Rai;

t) Consultata, nella seduta del 16 marzo 2000, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 21 maggio 2000, e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, dei decreti del Presidente della Repubblica che indicano i *referendum*, sino a tutta la giornata di votazione.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti.

3. L'individuazione delle persone che partecipano alle trasmissioni di cui al presente provvedimento tiene conto, per quanto possibile, dell'esigenza di garantire pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 2.

Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria

1. Salve le disposizioni del provvedimento approvato dalla Commissione il 1° marzo 2000, nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della Rai ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei *referendum*, di cui all'articolo 4, commi 1 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto per il *referendum*. Essa si realizza mediante le tribune disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla Rai, di cui all'articolo 5;

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei *referendum*, di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei «contenitori» di cui all'articolo 6;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Si applica in proposito l'articolo 5, comma 3, del provvedimento approvato dalla Commissione il 1° marzo 2000 (1);

d) in tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.

Art. 3.

Soggetti politici legittimati alle trasmissioni

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei *referendum* possono prendere parte:

a) il Comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il medesimo quesito referendario è stato proposto da più Comitati promotori, essi si alternano negli spazi relativi a tale quesito;

b) i gruppi parlamentari, anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento, nonché le altre forze politiche che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, punto c), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i cinque giorni successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari.

3. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), ed il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario sono valutati dalla Commissione, con la procedura di cui all'articolo 9. Con le medesime modalità la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo.

Art. 4.

Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione

1. A partire dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di indizione dei *referendum*, la Rai cura l'illustrazione dei quesiti referendari, ed informa sulle modalità di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. Nel periodo anteriore al 30 aprile 2000 tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti alle elezioni regionali ed amministrative.

2. I programmi di cui al presente articolo realizzati con caratteristiche di *spot* autonomo sono trasmessi alla Commissione. Essa li valuta con le modalità di cui all'articolo 9.

(1) Si riporta il comma 3 dell'art. 5 del provvedimento 1° marzo 2000: «3. La riconduzione sotto la responsabilità di un direttore di testata di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale responsabilità deve essere comunicata, assieme alle motivazioni di tale scelta, alla Commissione, che entro quarantotto ore dalla comunicazione può non approvarla, esprimendosi con le modalità di cui all'articolo 11».

Art. 5.

Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica.

1. La direzione delle tribune e servizi parlamentari della Rai predispone e trasmette in rete nazionale, a partire da lunedì 17 aprile 2000, un ciclo di tribune riservate ai temi dei *referendum*, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'articolo 3, comma 1, con le seguenti modalità:

a) i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono invitati dalla Rai a prendere parte alle tribune, per illustrare le motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l'indicazione di voto favorevole;

b) i gruppi parlamentari e le altre forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono invitati dalla Rai a prendere parte alle tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che essi abbiano dichiarato, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari;

c) la Rai individua quali, tra i comitati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono essere invitati a prendere parte alle tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito.

2. La RAI, previa comunicazione alla Commissione, può altresì invitare alle tribune soggetti, anche individuali, diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 1, qualora ciò sia giustificato dalla loro eccezionale rilevanza politica o sociale, ovvero sia necessario per assicurare parità effettiva alle opposte indicazioni di voto.

3. Le tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 29 e domenica 30 aprile 2000.

4. Alle tribune trasmesse in data anteriore alle consultazioni elettorali del 30 aprile 2000 non possono prendere parte persone che risultino candidate in qualsivoglia consultazione. Nelle medesime tribune non possono essere utilizzati simboli o slogan che coincidano o che obiettivamente richiamino quelli utilizzati nelle competizioni elettorali, nè può farsi altro riferimento alle competizioni elettorali in corso.

5. Le tribune di cui al presente articolo possono riferirsi anche a più quesiti referendari, purché a ciascun quesito sia riservata per intero almeno una tribuna. Qualora ad esse prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l'indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza di un Comitato promotore.

6. Le tribune di cui al presente articolo sono programmate sulle tre reti televisive e radiofoniche nelle varie fasce orarie di largo ascolto. Quelle trasmesse per radio potranno avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune. L'eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante: nelle relative trasmissioni è fatta menzione della rinuncia. Le tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di Roma, e possono essere registrate, purché la registrazione sia effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna.

7. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione delle tribune e Servizi parlamentari della RAI, che riferisce alla Commissione di vigilanza tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. La Commissione decide con le modalità di cui all'articolo 9.

8. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle tribune, eventualmente disposte dalla Rai, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1, in quanto applicabile, 2, 3 e 4.

Art. 6.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento, ha luogo in rete nazionale negli appositi «contenitori», non prima di lunedì 17 aprile 2000.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento. Nella richiesta, rivolta alla Rai entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di indizione dei *referendum*, essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto a ciascuno dei quesiti referendari per i quali richiedono i messaggi;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se ed in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della Rai;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale, ed il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario cui è riferita la domanda.

3. Nei cinque giorni successivi al termine per la presentazione delle richieste di cui al comma 2, la Rai determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto, tenendo conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. In rapporto al numero complessivo di richieste pervenute, la Rai può altresì stabilire un numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso alla Commissione ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; la Commissione si esprime con le modalità di cui all'articolo 9.

4. Gli spazi disponibili in ciascun «contenitore» sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al relativo quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ad un quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo «contenitore», ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

5. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Possono altresì applicarsi quelle di cui all'articolo 5, comma 2, limitatamente all'esigenza di assicurare la parità tra le indicazioni di voto, qualora tale esigenza non possa essere soddisfatta in altro modo. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 7.

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, le disposizioni dell'articolo 5 del provvedimento approvato dalla Commissione il 1° marzo 2000 (2) si applicano, in quanto compatibili, anche in riferimento ai temi propri dei *referendum*, ed ai soggetti che notoriamente ne sostengono le indicazioni di voto.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di indizione dei *referendum*, e sino a tutta la giornata di domenica 16 aprile 2000, le trasmissioni di cui al presente articolo forniscono per i *referendum* un'informazione di carattere istituzionale, intesa ad illustrare imparzialmente la data, le modalità ed i contenuti dei quesiti referendari.

(2) Si riportano i commi 1 e 2 dell'art. 5 del provvedimento 10 marzo 2000 (il comma 3 è riportato nella nota n. 1): «1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche. - 2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini in modo ingiustificato un uso eccessivo di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del governo, o di notori esponenti politici».

Art. 8.

Programmi dell'Accesso

1. I programmi nazionali e regionali dell'Accesso sono soggetti alla medesima disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), anche ove siano riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata.

Art. 9.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il presidente della Commissione parlamentare, sentito l'ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.

Art. 10.

Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del direttore generale della Rai

1. Il consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune, essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

Art. 11.

Pubblicità del provvedimento

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DELIBERAZIONE 29 marzo 2000**Comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonché tribune elettorali per elezioni amministrative nel Trentino-Alto Adige****LA COMMISSIONE PARLAMENTARE****PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

a) Visto il decreto della presidente della giunta della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 80/A del 15 marzo 2000, che fissa la data della prossima tornata elettorale comunale nella regione;

b) Visti, quanto alla propria potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai, e di disciplinare direttamente le tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

c) Vista la legge 22 febbraio 2000, recante disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; vista altresì la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni;

d) Visti i contenuti e le motivazioni del proprio provvedimento recante comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonché tribune elettorali per le elezioni amministrative del 16 aprile 2000, approvata il 1° marzo 2000;

e) Visto il decreto del presidente della giunta della regione autonoma Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L, recante il testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali;

f) Vista la propria precedente delibera relativa a consultazioni elettorali nella regione Trentino-Alto Adige, approvata il 14 ottobre 1998;

g) Ritenuto, anche in considerazione dell'urgenza di provvedere, di poter disciplinare la programmazione radiotelevisiva in periodo elettorale nella regione autonoma Trentino-Alto Adige con riferimento prioritario ai contenuti del proprio provvedimento del 1° marzo 2000;

h) Considerato che il proprio provvedimento del 29 marzo 2000 reca disposizioni finalizzate a disciplinare la sovrapposizione di campagne elettorali e della campagna per i referendum del 21 maggio 2000;

i) Consultata in via informale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.***Rinvio al provvedimento della Commissione del 1° marzo 2000***

1. In occasione della consultazione elettorale amministrativa prevista per il 14 ed il 28 maggio 2000 nella regione autonoma Trentino-Alto Adige, la programmazione radiotelevisiva della Rai è disciplinata dal provvedimento approvato dalla Commissione il 1° marzo 2000, limitatamente alle disposizioni relative alle elezioni comunali, in quanto compatibili, e con le ulteriori precisazioni di cui al presente provvedimento.

Art. 2.***Ambito di applicazione e disposizioni speciali riferite a tutto il provvedimento***

1. Ove non diversamente stabilito, il presente provvedimento si applica alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata esclusivamente nel territorio della regione Trentino-Alto Adige.

2. Il presente provvedimento trova applicazione a partire dalla data di convocazione dei relativi comizi elettorali, intendendosi a tal fine quella di pubblicazione da parte dei sindaci del manifesto di avviso agli elettori, di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del presidente della giunta della regione autonoma Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L. Esso si applica sino a tutta la giornata delle votazioni di ballottaggio, qualora vi si dia luogo anche in un solo comune, ovvero, qualora non si dia luogo ad alcun ballottaggio, sino a tutta la giornata della votazione del primo turno.

3. L'articolo 5 del provvedimento approvato dalla Commissione il 1° marzo 2000 si applica anche alle trasmissioni informative diffuse nel territorio della regione autonoma Trentino-Alto Adige, e continua a trovare applicazione, per tutto il periodo di vigenza del presente provvedimento, anche in riferimento alle trasmissioni a diffusione nazionale.

4. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, il riferimento alle potestà della Commissione di approvare calendari e di definire questioni applicative ed interpretative, di cui, in particolare, all'articolo 11 del provvedimento del 1° marzo 2000, si intende nel senso che tali questioni sono deferite preventivamente ai Corerat, o, se istituiti, ai Corecom competenti, i quali possono investire la Commissione, alla quale comunque trasmettono i calendari della programmazione.

5. Le tribune ed i messaggi di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 del presente provvedimento si riferiscono esclusivamente ai comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, nei quali si svolgano elezioni.

Art. 3.

Disposizioni speciali riferite alle trasmissioni di comunicazione politica

1. Alle trasmissioni di comunicazione politica precedenti la data di presentazione delle candidature, di cui all'articolo 3, comma 2, del provvedimento della Commissione del 1° marzo 2000, prendono parte o un rappresentante per ciascuno dei gruppi consiliari dei comuni di cui all'articolo 2, comma 5, del presente provvedimento, oppure un rappresentante per ciascuno dei gruppi consiliari di ciascuna provincia autonoma della regione.

2. Alle tribune elettorali successive alla data di presentazione delle candidature, di cui all'articolo 9 del provvedimento della Commissione del 1° marzo 2000, prendono parte tutti i candidati a sindaco ed i rappresentanti di tutte le liste che concorrono al rinnovo dei consigli dei comuni di cui all'articolo 2, comma 5, del presente provvedimento. Il tempo delle tribune è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a sindaco ed i rappresentanti delle liste che concorrono al rinnovo del consiglio comunale.

3. Per data di presentazione delle candidature si intende il termine stabilito al trentunesimo giorno precedente la data della votazione, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto del presidente della giunta della regione autonoma Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L.

4. Salvo il caso nel quale la Rai ritenga di effettuare le trasmissioni di cui al comma 1 con la presenza dei rappresentanti dei gruppi consiliari provinciali, ogni trasmissione o tribuna è riferita esclusivamente alle elezioni in un solo comune. Essa è irradiata esclusivamente nella relativa provincia autonoma.

5. La Rai può organizzare le trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 con la formula dell'intervista, ovvero con quella del confronto, o con altre formule che assicurino il raffronto delle diverse opinioni e dei diversi programmi dei competitori elettorali.

6. Ogni ciclo di tribune elettorali, di cui al comma 2, comprende almeno un confronto. I partecipanti concordano la lingua o le lingue da utilizzare nei confronti. Le tribune consistenti in confronti possono essere riferite a temi singoli e specifici, preventivamente concordati con i partecipanti.

7. Le tribune consistenti in interviste sono condotte da un giornalista della RAI, o da più giornalisti, anche di altre testate. La lingua o le lingue utilizzate devono essere preventivamente indicate dal candidato.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo possono essere registrate, purché tra la registrazione e la trasmissione intercorra il minor tempo possibile, e la registrazione sia contestuale per tutti i partecipanti.

Art. 4.*Disposizioni speciali per i messaggi autogestiti*

1. I messaggi autogestiti gratuiti di cui all'articolo 4 del provvedimento della Commissione del 1° marzo 2000 sono predisposti e trasmessi distintamente per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, e si riferiscono alle elezioni nei comuni indicati all'articolo 2, comma 5, del presente provvedimento.

2. I messaggi di cui al comma 1 sono trasmessi su richiesta dei soggetti aventi diritto a partecipare alle tribune di cui all'articolo 3, comma 2.

Le richieste:

a) sono presentate alla relativa sede provinciale della Rai entro il quinto giorno successivo al termine di cui all'articolo 3, comma 3, del presente provvedimento;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

c) indicano, per i messaggi destinati alla provincia autonoma di Bolzano, in quale o in quali delle lingue ufficiali debba essere trasmesso ciascun messaggio, e se essi debbano essere trasmessi sulla rete Rai Tre o sulla rete Rai Tre bis;

d) specificano se ed in quale misura i richiedenti intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, oppure fare riferimento a filmati e registrazioni realizzate in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai.

Art. 5.*Disposizioni speciali per l'illustrazione delle modalità di voto*

1. Le schede televisive e radiofoniche di cui all'articolo 7 del provvedimento della Commissione del 1° marzo 2000 sono predisposte e trasmesse separatamente per le provincie autonome di Trento e Bolzano.

Art. 6.*Pubblicità del provvedimento*

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2000**Disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri****IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI**

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva» convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

Vista la direttiva n. 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE del 30 giugno 1997;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, concernente «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, concernente «Regolamento per rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1998;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo», convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

Vista la deliberazione del 14 luglio 1999, n. 105, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1999, con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato l'integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale»;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 23 febbraio 2000 n. 95/00/CONS, di integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2000;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 29 marzo 2000 n. 177/00/CONS, concernente la proposta di disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale;

ADOTTA

il seguente disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri.

Art. 1.*Modalità e condizioni di presentazione delle domande*

1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione privata televisiva in ambito locale mediante l'uso di frequenze terrestri, deve essere inviata a mezzo raccomandata a.r. al Mini-

stero delle comunicazioni - Direzione generale per le concessioni e per le autorizzazioni - Viale America, 201 - 00144 Roma, entro il 30 giugno 2000, ovvero consegnata a mano entro la medesima data. Dell'avvenuta consegna a mano il Ministero è tenuto a rilasciare apposita ricevuta. Per le domande inviate a mezzo raccomandata fa fede il timbro postale di spedizione.

2. Possono presentare domanda per ottenere la concessione di cui al comma 1 i soggetti indicati nell'art. 6, commi 3 e 4, del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione privata televisiva mediante l'uso di frequenze terrestri, di seguito indicato come «regolamento», che si trovino nelle condizioni dallo stesso previste. I soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249, possono modificare la propria natura giuridica per adeguarsi a quanto previsto dal predetto art. 6, commi 3 e 4, del regolamento non oltre il termine finale previsto per il rilascio della concessione.

3. La domanda di concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, può essere presentata per bacini regionali e/o provinciali, come indicati all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 23 febbraio 2000 n. 95/00/CONS, di integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva. I soggetti che richiedono la concessione per uno o più bacini regionali possono chiedere, in subordine, la concessione per uno o più bacini provinciali nelle stesse regioni ovvero per uno o più bacini provinciali di altre regioni limitrofe. Le emittenti televisive a carattere comunitario di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), del regolamento possono presentare domanda di concessione esclusivamente per bacini provinciali.

4. La domanda deve essere presentata singolarmente per ciascun bacino regionale o provinciale, con l'indicazione di quelle eventualmente presentate per altri bacini regionali e/o provinciali, anche in via subordinata. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti domande per più bacini regionali, deve essere indicato l'ordine di priorità dei bacini regionali per i quali intende ottenere le concessioni. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti domande per più tipologie (informativa, commerciale, monotematica locale sociale) deve essere altresì indicato l'ordine di priorità previsto dall'art. 8, comma 5, del regolamento. La domanda deve essere in regola con le norme sul bollo ed essere corredata dalla documentazione prevista per la radiodiffusione televisiva in ambito locale dall'art. 8 del regolamento, riepilogata secondo gli allegati 1 (emittente informativa, commerciale, monotematica locale sociale) e 2 (emittente comunitaria) al presente disciplinare. Nel caso in cui un medesimo soggetto presenti più domande di concessione la documentazione richiesta deve essere presentata una volta sola in originale e in copia nelle ulteriori domande. I dati contenuti nella domanda di concessione e nella documentazione allegata devono essere riepilogati, a cura del richiedente, secondo l'apposito modello cartaceo indicato nei sopra citati allegati 1 e 2, nonché, a facoltà del richiedente, su supporto magnetico secondo gli allegati 3 (emittente informativa, commerciale, monotematica locale sociale) e 4 (emittente comunitaria). Ciascuna domanda deve essere trasmessa o consegnata in busta recante all'esterno l'indicazione della denominazione dell'emittente e il relativo indirizzo, la tipologia prescelta e il bacino a cui la stessa si riferisce. Le pagine della domanda devono essere numerate sequenzialmente e firmate a margine; la domanda deve riportare la seguente dichiarazione: la presente domanda contiene n. pagine, numerate da pagina 1 a pagina

5. Ai fini di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del presente disciplinare, i soggetti concessionari o legittimamente operanti all'atto di presentazione della domanda che richiedono le concessioni per più bacini regionali devono dichiarare i capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti all'interno della regione/delle regioni in cui operano, specificando se la copertura della regione è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, indicando le aree del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite.

6. A ciascuna domanda deve essere allegata l'attestazione del pagamento del contributo per spese di istruttoria stabilito dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, nella misura di:

lire dieci milioni per bacino regionale;

lire un milione per bacino provinciale;

lire cinquecentomila per domanda di concessione a carattere comunitario.

Qualora il medesimo soggetto presenti più domande di concessione in ambiti locali, il predetto contributo è ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del cinquanta per cento. Ai fini del contributo le domande presentate per i bacini di Trento e di Bolzano sono considerate domande per bacino provinciale.

Il predetto contributo deve essere versato in favore del Ministero delle comunicazioni sul c/c postale n. 11040012, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, ed è condizione di procedibilità della domanda di concessione.

Art. 2.

Documentazione della domanda di concessione

1. Ai fini del presente disciplinare:

a) la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, all'atto di presentazione della domanda, è comprovata mediante:

certificato del Registro delle imprese per le società già costituite ed omologate alla data di presentazione della domanda di concessione;

b) per le società che si avvalgono di quanto previsto dall'art. 6, commi 3, ultimo periodo e 8, lettera b), del regolamento, mediante:

copia autentica dell'atto costitutivo con relativa richiesta di omologazione al Tribunale Civile; ovvero

copia autentica dell'atto o delibera di trasformazione con relativa richiesta di omologazione al tribunale civile; ovvero

copia autentica delle delibere delle società interessate alla fusione, anche nella forma della fusione per incorporazione, e, se già intervenuto, copia autentica dell'atto di fusione; ovvero

copia autentica dell'atto di conferimento con richiesta di omologazione al tribunale civile; ovvero

copia autentica dell'atto costitutivo della società e dell'atto di cessione della azienda, nei casi di acquisto di ditta individuale ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 650 del 1996, ovvero di acquisto di società cooperativa a r.l. ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge n. 249 del 1997;

c) il requisito del patrimonio netto non inferiore a 300 milioni, di cui all'art. 6, comma 3, del regolamento è comprovato:

per le società richiedenti la concessione che hanno depositato il bilancio al Registro delle imprese al 31 dicembre 1999, mediante copia autentica del bilancio di esercizio al 31 dicembre 1999 con attestazione del Registro delle imprese dell'avvenuto deposito, nonché mediante situazione patrimoniale non anteriore di oltre quattro mesi alla data di presentazione della domanda, certificata dai competenti organi sociali (amministratore unico, ovvero consiglio di amministrazione, ovvero collegio sindacale);

per le società richiedenti la concessione che redigono il bilancio per periodi non coincidenti con l'anno solare, mediante copia autentica dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e depositato al Registro delle imprese, con attestazione da parte dello stesso ufficio dell'avvenuto deposito, nonché mediante situazione patrimoniale non anteriore di oltre quattro mesi alla data di presentazione della domanda certificata dai competenti organi sociali (amministratore unico, ovvero consiglio di amministrazione, ovvero collegio sindacale);

per le società richiedenti la concessione che non hanno provveduto al deposito del bilancio entro la data sopracitata, mediante copia autentica del verbale di assemblea di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio, nonché mediante situazione patrimoniale non anteriore di oltre quattro mesi alla data di presentazione della domanda certificata dai competenti organi sociali (amministratore unico, ovvero consiglio di amministrazione, ovvero collegio sindacale);

per le società richiedenti la concessione costituite dopo il 31 dicembre 1999 ovvero per le società non tenute, secondo le norme civilistiche, al deposito del bilancio al 31 dicembre 1999,

mediante copia autentica dell'atto di costituzione, di trasformazione, con relativi allegati, e, in caso di conferimento, anche mediante l'apposita perizia;

per le società richiedenti la concessione che abbiano acquistato l'impresa tramite cessione di azienda, mediante copia autentica dell'atto di costituzione nonché mediante copia autentica di una perizia di stima con indicazione del patrimonio netto della società risultante dall'operazione;

d) il requisito relativo ai dipendenti o soci lavoratori in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, di cui all'art. 6, comma 3, e il dato di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), n. 5), del regolamento sono attestati mediante:

estratto autentico del libro matricola della società da cui risultino le varie mansioni e qualifiche dei lavoratori occupati e certificato di correntezza contributiva rilasciato dai competenti enti previdenziali aggiornato ad una data non anteriore al 31 maggio 2000.

2. Al fine di uniformare la metodologia di presentazione della documentazione prevista dall'art. 7, comma 1, e richiamata dall'art. 8 del regolamento, nel presente disciplinare si intende per:

a) la dichiarazione di cui alla lettera c): la dichiarazione riferita agli impianti che, in ipotesi di accoglimento della domanda di concessione, verranno attivati in conformità del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive;

b) l'indicazione delle misure di cui alla lettera d): l'indicazione delle modalità di collegamento, in conformità al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al decreto ministeriale 28 febbraio 2000, degli impianti di diffusione previsti dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze nel bacino per il quale si richiede la concessione; l'indicazione dell'eventuale sviluppo della radiodiffusione digitale in relazione alla normativa vigente;

c) il piano di massima economico-finanziario di cui alla lettera f): il piano relativo al periodo 1° febbraio 2001-31 luglio 2005, di durata della concessione per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale, basato sul prospetto di sviluppo della situazione patrimoniale prevedibile e del conto economico previsionale, evidenziante anche gli immobilizzi tecnologici che si intendono realizzare.

3. La domanda deve essere corredata da tutta la documentazione riguardante i requisiti richiesti dal regolamento per il rilascio della concessione, i quali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dall'art. 2, comma 11, della legge n. 191 del 1998, salvo che per i requisiti relativi al patrimonio netto della società e al personale occupato.

4. Entro il termine finale previsto per il rilascio della concessione, i soggetti che si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1, lettera b), del presente articolo devono comprovare mediante deposito del certificato del Registro delle imprese l'effettivo completamento della modifica della natura giuridica.

Art. 3.

Valutazione e comparazione delle domande di concessione

1. La verifica dei requisiti di ammissibilità, la valutazione e la comparazione delle domande di concessione, sono effettuate dalla commissione prevista dall'art. 9, comma 2, del regolamento.

2. La commissione procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità, alla valutazione e alla comparazione delle domande di concessione, ai sensi dell'art. 9 del regolamento. A tal fine la commissione assegna un punteggio a ciascuno degli elementi indicati nel presente disciplinare, in relazione alle aree previste nell'art. 9, comma 4, del regolamento, e specificati dagli articoli 4 e 5 del presente disciplinare. Nell'attribuzione dei punteggi, la commissione tiene conto di eventuali incoerenze e incompatibilità che emergano dal confronto tra i dati dichiarati. Nel caso in cui i dati siano palesemente contraddittori, la commissione non attribuisce punteggio ai relativi elementi.

3. La commissione redige distinte graduatorie per ciascun bacino regionale o provinciale; una separata graduatoria è redatta per le domande delle emittenti televisive comunitarie alle quali è riservato il venti per cento delle concessioni assegnabili in ciascun bacino provinciale e, comunque,

non meno di una concessione. Qualora entro il termine fissato dalla legge per il rilascio delle concessioni non vi siano soggetti aventi titolo alla predetta riserva, le concessioni sono assentite a coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria provinciale relativa alle altre tipologie previste dal regolamento.

Art. 4.

Valutazione delle domande di concessione per emittente informativa, commerciale, monotematica locale sociale

1. Piano d'impresa, investimenti e sviluppo della rete (totale massimo punti 300):

A) Solidità patrimoniale risultante dal patrimonio netto, comprovata da idonea documentazione, eccedente i limiti di cui all'art. 6, comma 3, del regolamento: fino a punti 240;

B) Investimenti previsti per l'adeguamento e la realizzazione degli impianti da installare nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui alla delibera dell'Autorità del 23 febbraio 2000, n. 95/00/CONS: fino a punti 20;

C) Investimenti tecnologici previsti nel piano di massima economico-finanziario nell'arco di durata temporale della concessione: fino a punti 20;

D) Modalità di collegamento degli impianti di diffusione, nell'ambito delle bande appositamente stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, finalizzate ad un uso ottimale dello spettro radioelettrico, compreso l'eventuale utilizzo di collegamenti via satellite, con l'indicazione delle misure a tal fine previste: fino a punti 20.

2. Esperienze maturate nel settore radiotelevisivo ed in altri settori (totale massimo punti 350):

A) Esperienze maturate nel settore radiotelevisivo: fino a punti 300.

1) Media dei fatturati realizzati nell'ultimo triennio.

2) Media degli investimenti operati nell'ultimo triennio.

3) Quota percentuale di programmi di informazione, compresi i telegiornali, sul totale dei programmi trasmessi.

4) Quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti, sul totale dei programmi di informazione trasmessi.

I dati di programmazione richiesti negli ultimi due paragrafi si intendono riferiti all'ultimo triennio;

B) Esperienze maturate nei settori dell'editoria, dello spettacolo e delle telecomunicazioni: fino a punti 50.

3. Occupazione (totale massimo punti 300):

A) Numero complessivo del personale applicato allo svolgimento dell'attività televisiva, occupato al 15 gennaio 2000, ivi compresi i soci lavoratori, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale debitamente certificato dai competenti enti, così suddivisi: fino a punti 200:

1) occupati a tempo indeterminato, determinato, con contratto di formazione lavoro, con contratto di apprendistato;

2) addetti all'informazione iscritti agli albi professionali previsti dalla legge istitutiva dell'Albo dei giornalisti;

B) Azioni positive svolte al fine di eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzione, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti di responsabilità, effettuate anche in adempimento all'obbligo di cui all'art. 11, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223: fino a punti 75;

C) Piano di occupazione nell'arco temporale di durata della concessione suddiviso per le categorie di cui alla lettera a), anche tenendo conto del personale applicato allo svolgimento dell'attività televisiva, occupato successivamente al 15 gennaio 2000 ed entro la data di presentazione della domanda, eccedente il numero di dipendenti o soci lavoratori previsto dall'art. 6, comma 3, del regolamento: fino a punti 25.

4. Qualità dei programmi (totale massimo punti 50):**A) Valutazione (fino a punti 30) del piano editoriale annuale per quanto concerne:**

1) quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di informazione;

2) quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale della programmazione prevista, al netto di quelli informativi;

3) quota percentuale di programmi culturali, formativi, dedicati ai minori e alle persone portatrici di handicap sensoriali;

B) Valutazione (fino a punti 20) del piano editoriale annuale basata su eventuali eccedenze rispetto agli obblighi di programmazione previsti per ciascuna tipologia, per quanto concerne:

1) quota percentuale di programmazione su temi e argomenti di carattere locale sul totale della programmazione prevista;

2) quota percentuale di programmi di informazione locale e telegiornali comunque legati alle realtà locali, al netto delle repliche;

3) ore di trasmissione media giornaliera non destinate alla pubblicità.

Art. 5.***Valutazione delle domande di concessione per emittente a carattere comunitario*****1. Piano d'impresa, investimenti e sviluppo della rete (totale massimo punti 250):**

A) Capacità di autofinanziamento nell'arco temporale di durata della concessione, adeguatamente documentata: fino a punti 20;

B) Investimenti previsti per l'adeguamento e la realizzazione degli impianti da installare nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui alla delibera dell'Autorità del 23 febbraio 2000, n. 95/00/CONS: fino a punti 20;

C) Investimenti tecnologici previsti nel piano di massima economico-finanziario nell'arco di durata temporale della concessione: fino a punti 20;

D) Media degli investimenti effettuati nel settore radiotelevisivo nell'ultimo triennio: fino a punti 170;

E) Modalità di collegamento degli impianti di diffusione, nell'ambito delle bande appositamente stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, finalizzate ad un uso ottimale dello spettro radioelettrico, compreso l'eventuale utilizzo di collegamenti via satellite, con l'indicazione delle misure a tal fine previste: fino a punti 20.

2. Esperienze maturate nel settore radiotelevisivo ed in altri settori (totale massimo punti 300):

A) Esperienze maturate nel settore radiotelevisivo: fino a punti 250:

1) quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale della programmazione effettuata;

2) quota percentuale di programmi di informazione sul totale dei programmi trasmessi;

3) quota percentuale di pubblicità oraria e giornaliera trasmessa.

I dati richiesti si intendono riferiti all'ultimo triennio;

B) Esperienze maturate nei settori dell'editoria, dello spettacolo e delle telecomunicazioni: fino a punti 50.

3. Occupazione (totale massimo punti 350):

A) Numero complessivo del personale applicato all'attività televisiva, occupato al 15 gennaio 2000, ivi compresi i soci lavoratori, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale debitamente certificato dai competenti enti, così suddivisi: fino a punti 250:

1) occupati a tempo indeterminato, determinato, con contratto di formazione lavoro, con contratto di apprendistato;

2) addetti all'informazione iscritti agli albi professionali previsti dalla legge istitutiva dell'Albo dei giornalisti;

B) Azioni positive svolte al fine di eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzione, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti di responsabilità, effettuate anche in adempimento all'obbligo di cui all'art. 11, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223: fino a punti 75;

C) Piano di occupazione nell'arco temporale di durata della concessione suddiviso per le categorie di cui alla lettera a), anche tenendo conto del personale applicato allo svolgimento dell'attività televisiva, occupato successivamente al 15 gennaio 2000 ed entro la data di presentazione della domanda, eccedente il numero di dipendenti o soci lavoratori previsto dall'art. 6, comma 3, del regolamento: fino a punti 25.

4. Qualità dei programmi (totale massimo punti 100):

A) Valutazione (fino a punti 70) del piano editoriale annuale per quanto concerne:

1) quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale della programmazione prevista;

2) quota percentuale di programmi di informazione sul totale della programmazione prevista;

B) Valutazione (fino a punti 30) del piano editoriale annuale basata su eventuali eccedenze rispetto agli obblighi di programmazione, per quanto concerne:

1) quota percentuale di programmazione autoprodotta a carattere culturale, etnico, politico e religioso e di programmazione fruibile da persone portatrici di handicap sensoriale, sul totale della programmazione prevista;

2) percentuale di trasmissione di pubblicità per ogni ora di diffusione.

Art. 6.

Criteri correttivi del punteggio

1. La maggiorazione di punteggio prevista dall'art. 19, comma 1, del regolamento è assegnata, nel rispetto dell'art. 19, comma 3, in maniera inversamente proporzionale ai tempi di dismissione dei canali destinati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze alla radiodiffusione su frequenze terrestri con tecnica numerica, rispetto al termine di ventiquattro mesi ivi indicato, nella misura compresa tra un minimo dell'uno per cento e un massimo del dieci per cento.

2. Ai fini della redazione della graduatoria il punteggio conseguito dai soggetti che hanno acquisito intere imprese televisive legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nonché dai soggetti risultanti da operazioni di fusione o incorporazione di soggetti legittimamente operanti ai sensi del citato decreto-legge n. 15 del 1999, è aumentato del cinque per cento. Tali condizioni devono sussistere al momento di presentazione della domanda. Sono escluse dalla predetta maggiorazione di punteggio le acquisizioni operate ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dall'art. 3, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. La commissione attribuisce la maggiorazione di punteggio pari al cinque per cento del punteggio conseguito dalle emittenti locali che partecipano a consorzi per la realizzazione dei siti di trasmissione individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, costituiti anche da concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale. La partecipazione al consorzio deve essere debitamente documentata nella domanda di concessione.

4. Ai soggetti concessionari o legittimamente operanti all'atto di presentazione della domanda, che richiedono la concessione per ulteriori bacini regionali nei quali non operano all'atto di presentazione della domanda stessa, il punteggio di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), relativo alle esperienze maturate nel settore radiotelevisivo, nonché il punteggio di cui all'art. 4, comma 3, lettere a) e b), relativo al personale occupato al 15 gennaio 2000 e alle azioni positive svolte al fine di eliminare condizioni di disparità tra i due sessi, sono attribuiti, nelle graduatorie relative alle regioni nelle quali detti soggetti non operano, nelle seguenti misure:

per la prima regione richiesta oltre a quella/quelle in cui operano, il punteggio è attribuito nella misura del trenta per cento di quello effettivamente conseguito per i predetti elementi di valutazione;